RegioneEmilia-Romagna

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2226 del 26 Novembre 2019

Liquidazione del contributo relativo alla **domanda di pagamento prot. CR-1624-2019, all'impresa GREENPIPE S.R.L. ai sensi dell'Ordinanza 91/2013** (Ordinanza n. 23/2013 e ss.mm.ii.), concernente il finanziamento degli interventi di miglioramento sismico finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 **a seguito della Domanda di Concessione prot. CR-33196-2013 del 23/12/2013.**

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;

VISTE altresì:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e ss.mm.ii., concernente l'istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013, concernente l'istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria);
- l'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii., recante "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, nella Legge 1° agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012" e ss.mm.ii.";

- l'Ordinanza n. 52 del 29 aprile 2013, recante "Modifiche all'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013, come già modificata dall'Ordinanza 26 del 6 marzo 2013, "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012" e ss.mm.ii";
- l'Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013, recante "Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012" e il miglioramento sismico";
- l'Ordinanza n. 26 del 22 aprile 2016, recante "Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico;
- l'Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013, recante "Proroga dei termini e parziale modifica dell'Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013, recante "Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012" e il miglioramento sismico";
- l'Ordinanza n. 8 del 6 febbraio 2014, "Proroga dei termini per la presentazione della documentazione delle spese sostenute con riferimento ai termini per la presentazione delle domande";
- l'Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014, concernente la proroga dei termini e parziale modifica dell'Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013;
- l'Ordinanza n. 25 del 16 giugno 2015, concernente la proroga dei termini e la parziale modifica dell'Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014;
- l'Ordinanza n. 53 del 4 dicembre 2015, concernente la proroga dei termini e la parziale modifica dell'Ordinanza n. 25 del 16 giugno 2015;

l'Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 recante "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art.

10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico";

- l'Ordinanza n. 21 del 16 ottobre 2017 recante "Modifica dell'Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 recante "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico";
- l'Ordinanza n. 28 del 17 novembre 2017 recante "Integrazione e dell'allegato A) "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico (esclusivamente per imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE") – Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 modificata con Ordinanza n. 21 del 16 ottobre 2017, recante "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n.83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico";
- l'Ordinanza n. 6 del 20 aprile 2018 recante "Modifica dell'Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 recante "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico", così come modificata ed integrata dalle Ordinanze n. 21 del 16 ottobre 2017 e n. 28 del 17 novembre 2017";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012

e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n.31/2018 e n.2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";

- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265;

- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50";

VISTA l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019, che individua nel dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa – di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

PRESO ATTO che, il giorno 29 dicembre 2014, si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che, da tale data, ricopre anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto- Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

RICHIAMATI in particolare:

- l'articolo 2, della sopra citata Ordinanza n. 91/2013, che stabilisce le tipologie di beneficiari del contributo;
- l'articolo 4, comma 2, della sopra citata Ordinanza n. 91/2013, che individua le tipologie di interventi finanziabili come segue:

  A) Opere connesse all'eliminazione di una o più delle carenze di seguito specificate:
  1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
  2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
  3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso;
  4) eventuali altre carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti.

B) Spese accessorie e strumentali funzionali alla eliminazione delle carenze sopra richiamate ritenute indispensabili per la completezza degli interventi, comprese eventuali spese per prove tecniche e indagini diagnostiche in loco;

C) Interventi di miglioramento sismico;

D) Spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica provvisorio nel limite massimo del 10% del totale delle sopracitate voci A) + B) + C);

- l'articolo 5, della sopra citata Ordinanza n. 91/2013 che, in relazione ai suddetti interventi, stabilisce:
  - che l'agevolazione prevista consiste in un contributo in conto capitale fino ad una misura massima corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile, con una spesa minima ritenuta ammissibile pari ad € 4.000,00;
  - che il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare:
    - Euro 149.000, per beneficiario, nel caso di interventi, anche su più immobili, finalizzati alla sola rimozione delle carenze strutturali (contributo riferito alle spese ammissibili del paragrafo 4 punti A – B- D);
    - Euro 149.000, per beneficiario, nel caso di interventi, anche su più immobili, finalizzati al solo miglioramento sismico (contributo riferito alle spese ammissibili del paragrafo 4 punti C e D);
    - Euro 200.000 complessivi per beneficiario, nel caso di interventi, anche su più immobili e anche attraverso più domande, riguardanti entrambi gli interventi di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico, (contributo riferito alle spese ammissibili del paragrafo 4 punti A-B-C-D). In tal caso è necessario allegare alla domanda le informazioni, verificabili sui siti delle Prefetture, richieste dai nuovi controlli antimafia introdotti dal D.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni;
  - che le modalità di erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
    - in un'unica soluzione, qualora le spese relative agli interventi siano interamente quietanzate e rendicontate entro il termine di presentazione della domanda;
    - per interventi superiori all'importo di € 50.000.00, in due soluzioni:
      a. una prima erogazione, calcolata sulla base di spese rendicontate, interamente quietanzate e corrispondenti ad almeno il 35% del valore complessivo ammesso dell'intervento; il contributo è erogato nella misura del 70% di tali spese;
      b. una successiva erogazione a saldo, sulla base della restante documentazione di spesa quietanzata da presentare entro il 31 marzo 2017, termine come in ultimo prorogato dall'Ordinanza n. 53/2015;
- l'articolo 8, della sopra citata Ordinanza n. 91/2013 che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo stabilendo, fra l'altro, che le stesse devono pervenire esclusivamente tramite lo specifico applicativo web SFINGE;
- l'articolo 9, della medesima Ordinanza n. 91/2013 che disciplina altresì le procedure, le modalità di istruttoria, la valutazione degli interventi, la concessione e la liquidazione dei contributi;

RICHIAMATO il proprio Decreto commissariale di concessione n. 545 del 7 aprile 2014 con il quale si concedeva all'impresa **GREENPIPE S.R.L.** con sede in Correggio (RE), Via Modena 48/b, C.F.: 01735900357, P.IVA: 01735900357, un contributo di importo pari a **€ 90.361,18**;

CONSIDERATO inoltre che la citata impresa **GREENPIPE S.R.L.** ha provveduto all'inoltro della documentazione di spesa entro i termini stabiliti dall'Ordinanza n. 91/2013;

PRESO ATTO pertanto che le verifiche amministrative effettuate sulla documentazione di spesa inoltrata a rendiconto dalla succitata impresa e le risultanze istruttorie ad oggi acquisite, unitamente a tutta la documentazione di riferimento alla domanda, nonché quella integrativa eventualmente richiesta nella fase di istruttoria e di verifica della rendicontazione in capo al Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, sono conservate sull'applicativo web Sfinge;

DATO ATTO:

- che all'intervento di **GREENPIPE S.R.L.** è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (C.U.P.): E42C12000490008, in ottemperanza di quanto previsto dalla L. 16 gennaio 2003 n. 3, art. 11; tale codice (C.U.P.) è riportato in tutta la documentazione contabile e di pagamento relativa al progetto;
- che in data 20/11/2019 è stata acquisita la visura Deggendorf n. 4109785, che risulta regolare;

DATO ATTO altresì che:

- la domanda risultata ammissibile è finanziata nei limiti delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012, pari ad € 72.843.750,00, secondo i criteri fissati dall'Ordinanza n.23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.;
- presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato, è aperta la contabilità speciale n. 5699, D.L. n. 74/2012;

VERIFICATA la copertura finanziaria del contributo previsto dal presente provvedimento e che le risorse disponibili risultano sufficienti a finanziare le domande di contributo ritenute ammissibili;

PRESO INFINE ATTO che sulla base della rendicontazione presentata dalla citata impresa **GREENPIPE S.R.L.** si è registrata un'economia di importo pari ad **€ 10.701,05**;

RITENUTO PERTANTO, sulla base di quanto precedentemente esposto, di:

- liquidare sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato, D.L. n. 74/2012, la somma complessiva pari ad **€ 79.660,13** a favore dell'impresa **GREENPIPE S.R.L.**, quale erogazione a saldo del contributo concesso con il richiamato decreto n. 545 del 7 aprile 2014, effettuata sulla base della restante documentazione di spesa inoltrata entro i termini stabiliti, tenendo conto che, a fronte di una minor spesa ammissibile si registra una economia pari ad **€ 10.701,05**, che tornano nella disponibilità del fondo di cui al DPCM 28 dicembre 2012, per successive assegnazioni;
- incaricare per il pagamento Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per gli adempimenti di competenza;

TENUTO CONTO della Circolare n. 27/RGS del 23 settembre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in particolare all'ultimo capoverso del punto 3, avente ad oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n.40, concernente "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" – Ulteriori chiarimenti.";

RICHIAMATO il D.L. 6 settembre 2011, n. 159 avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136" ed in particolare l'art. 83, comma 3 lett.

e), il quale stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;

CONSIDERATO che il contributo concesso con il presente provvedimento è inferiore all'importo di 150.000,00 euro e che pertanto non è necessaria l'acquisizione della "documentazione antimafia";

DATO ATTO pertanto che, che ai sensi della normativa sopracitata, per l'impresa beneficiaria del contributo, è stato acquisito il Documento di regolarità contributiva (DURC), conservato agli atti;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1. di liquidare sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato, D.L. n. 74/2012, la somma complessiva pari ad **€ 79.660,13** a favore dell'impresa **GREENPIPE S.R.L.** con sede in Correggio (RE), Via Modena 48/b, C.F.: 01735900357, P.IVA: 01735900357, quale erogazione a saldo del contributo concesso con il richiamato decreto n. 545 del 7 aprile 2014, effettuata sulla base della restante documentazione di spesa inoltrata entro i termini stabiliti, tenendo conto che, a fronte di una minor spesa ammissibile si registra una economia pari ad **€ 10.701,05**, che tornano nella disponibilità del fondo di cui al DPCM 28 dicembre 2012, per successive assegnazioni;
2. di incaricare Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l'emissione dei rispettivi ordinativi di pagamento a favore dell'impresa **GREENPIPE S.R.L.**, sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a "Commissario Delegato, D.L. n. 74/2012;
3. di dare atto altresì che la domanda risultata ammissibile è finanziata nei limiti delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012, pari a 72.843.750 Euro secondo i criteri fissati dall'Ordinanza n.52 del 29 aprile 2013;
4. che copia del presente provvedimento venga trasmesso tramite il sistema sfinge all'impresa **GREENPIPE S.R.L.** a cura del Responsabile del procedimento.

Bologna,

Stefano Bonaccini
firmato digitalmente